

ALLEGATO 2

**Dispositivo di controllo di conformità dei
prodotti agroalimentari
a marchio collettivo
“NATURA IN CAMPO –
i prodotti dei parchi**

INDICE

PREMESSA	3
1. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2. SEDE E ORGANIZZAZIONE	4
3. TERMINI, DEFINIZIONI, ACRONIMI	4
4. GENERALITÀ	5
5. REQUISITI DI CONFORMITÀ	6
6. PIANO DEI CONTROLLI	8
7. RILASCIO CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ/NON CONFORMITÀ	9
8. CONTROLLI EFFETTUATI	10
9. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ	10
ALLEGATO 3: MODULISTICA	1
MODULISTICA PER LA DOMANDA DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO DA PARTE DEGLI OPERATORI:	1

Premessa

L'Agenzia Regionale Parchi della Regione Lazio, di seguito denominata ARP, titolare, per conto della Regione Lazio, del Marchio collettivo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi" registrato presso la C.C.I.A.A. di Roma, ha definito il presente documento come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità sui prodotti a marchio.

Il presente dispositivo, redatto sulla base del Disciplinare per la concessione d'uso del marchio, descrive l'insieme dei controlli ai quali i soggetti che possono richiedere la concessione per l'uso del marchio per i relativi prodotti agroalimentari devono essere sottoposti affinché i prodotti possano essere identificati con il marchio collettivo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi".

1. Riferimenti normativi

- ✓ **Disciplinare del Marchio collettivo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi"**
- ✓ **Decreto Legislativo n° 109 del 27/01/92** attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
- ✓ **Decreto Legislativo n° 181 del 23/06/03** attuazione della direttiva 2000/13/CEE concernente l'etichettatura, e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
- ✓ **Decreto Legislativo n° 30 del 10/02/05** relativo al "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"
- ✓ **Regolamento (CE) 178/2002** che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- ✓ **Regolamento (CE) 852/2004** sull'igiene dei prodotti alimentari
- ✓ **Regolamento (CE) 853/2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale
- ✓ **Regolamento (CE) 854/2004** che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- ✓ **Regolamento (CE) 882/2004** relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale.
- ✓ **Regolamento (CE) 2073/2005** sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.
- ✓ **Regolamento (CE) 2076/2005** che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei Regolamenti (CE) 853, 854 e 882/2004 e che modifica i Regolamenti (CE) 853 e 854/2004.
- ✓ **Regolamento (CE) n° 207 del 26/02/09** sul Marchio Comunitario
- ✓ **Decreto Legislativo n° 193 del 06/11/07** attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

2. Sede e organizzazione

La sede operativa dei controlli è rappresentata dalla sede dell'Agenzia Regionale Parchi della Regione Lazio, Via del Pescaccio 96/98, 00166 Roma dove viene raccolta ed archiviata la documentazione e la relativa corrispondenza.

3. Termini, definizioni, acronimi

- ✓ **"Disciplinare per la concessione d'uso del marchio"** (in breve disciplinare): documento che detta i requisiti per la concessione d'uso del marchio "Natura in Campo – i prodotti dei parchi".
- ✓ **"Marchio"**: il segno grafico/logotipo **"NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi"** che serve a identificare i prodotti agro-alimentari provenienti dai territori delle Aree Naturali Protette, in applicazione al disciplinare e al relativo piano di controllo.
- ✓ **"Prodotti dei Parchi"** tutti i prodotti agroalimentari conformi al regolamento, ai quali è possibile concedere e apporre il Marchio.
- ✓ **"Agenzia Regionale Parchi"** (in breve ARP): titolare, per conto della Regione Lazio, del marchio "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi";
- ✓ **"Sistema Regionale delle Aree Naturali Protette"**: l'insieme delle Aree Naturali Protette istituite dalle singole Regioni, nonché le Aree Naturali Protette Nazionali, di cui alla Legge 6 dicembre 1991 n. 394.
- ✓ **"Richiedente"**: il soggetto pubblico o privato (ditta, società, cooperativa, associazione, consorzio, ente, fondazione o persona fisica) che richiede, secondo le modalità contenute nel Disciplinare, la concessione dell'uso del Marchio.
- ✓ **"Beneficiario"**: il soggetto pubblico o privato (ditta, società, cooperativa, associazione, consorzio, ente, fondazione o persona fisica) che viene, secondo le modalità contenute nel Disciplinare, espressamente autorizzato dall'ARP all'uso del Marchio.
- ✓ **"Piano dei controllo"**: documento che norma le modalità delle verifiche e dei controlli da effettuare sui richiedenti il marchio, per la concessione dello stesso.
- ✓ **"Verifica ispettiva"**: verifica in situ, presso il richiedente/beneficiario, circa il possesso dei requisiti specificati nel presente disciplinare, sostenuta da verifica documentale (controllo e acquisizione dei documenti) svolta da tecnici.
- ✓ **"Tecnico"**: esperto nel settore agroalimentare che opera presso il sistema delle AA.NN.PP o della regione Lazio come dipendente o collaboratore esterno.
- ✓ **"Parere di Conformità"**: verifica il rispetto dei requisiti di conformità al dispositivo di controllo, sia per quanto riguarda la conformità del prodotto ai requisiti disciplinati, sia per quanto riguarda le prescrizioni e le tempistiche derivanti dall'applicazione del piano di controllo, ai fini del rilascio dell'Attestazione di conformità.
- ✓ **"Non conformità gravi"**: situazioni che possono riguardare il processo produttivo, il sistema di gestione o il prodotto (in osservanza dell'obbligo delle registrazioni, inosservanza dell'obbligo di conservare i documenti relativi all'autocontrollo svolto, ecc.) che portano a esprimere la non conformità del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare. Stante tale situazione, il prodotto pertanto non potrà essere

contrassegnato con il marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi”.

- ✓ “**Non conformità lievi**”: non corrispondenza delle attività svolte alle prescrizioni del Piano dei controlli. Tali rilievi non pregiudicano la conformità del prodotto, ma possono, nel tempo comprometterla. Il prodotto soggetto a verifica potrà essere contrassegnato con il marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi” solo se il beneficiario intraprende, nei tempi stabiliti, le azioni correttive necessarie ad eliminare le non conformità lievi riscontrate durante le verifiche ispettive..
- ✓ “**Azione correttiva**”: insieme delle azioni intraprese dal beneficiario del marchio al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti.

4. Generalità

Soggetti coinvolti

Sono assoggettati alle prescrizioni del presente Dispositivo dei Controlli le aziende/imprese di cui al punto 6.1 (indicate come Operatori) che concorrono alla produzione/trasformazione di prodotti agroalimentari, di cui al punto 6.2, atti a fregiarsi del marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi”.

È cura dell’ARP procedere all'accertamento della conformità dei suddetti soggetti alle prescrizioni del Disciplinare di concessione d’uso del marchio, secondo le modalità e la frequenza riportate nel presente Dispositivo di controllo.

Adesioni al sistema dei controlli

Ogni Operatore che intende avvalersi del marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi”, deve far pervenire la propria adesione al sistema dei controlli, attraverso il modello 1 “*Adesione al sistema dei controlli di conformità*” per l’utilizzo del marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi”, all’Area Naturale Protetta di competenza, che a sua volta la inoltra all’ARP.

Per i soggetti richiedenti, situati nelle SIC/ZPS, l’adesione al sistema dei controlli, in mancanza di un Ente di gestione, deve essere inoltrata direttamente all’ARP.

Per i soggetti richiedenti, situati nei territori amministrativi dei Comuni privi di Aree Naturali Protette, l’adesione al sistema dei controlli deve essere inoltrata direttamente all’ARP.

Nel caso in cui un soggetto richiedente il controllo, deleghi un terzo alla consegna della propria domanda di adesione redatta e sottoscritta dal richiedente stesso, questi è tenuto a fornire all’Area Naturale Protetta/ARP la delega in cui sia riportato chiaramente che le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze sono a carico del soggetto richiedente il controllo.

All’atto della presentazione all’Area Naturale Protetta/ARP della richiesta di accesso al sistema di controllo, i soggetti notificati nella domanda accettano integralmente i contenuti del Disciplinare e del relativo Piano dei Controlli ed assumono la diretta

responsabilità delle attività svolte ai fini dell'uso del marchio collettivo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi".

ARP inserisce in appositi elenchi i soggetti che hanno fatto domanda di adesione al sistema dei controlli, dei quali ha verificato il possesso dei requisiti strutturali di conformità al disciplinare.

Ogni soggetto si impegna, inoltre, a collaborare con l'Area Naturale Protetta/ARP facilitando l'attività di valutazione svolta dai tecnici.

Eventuali variazioni dei dati relativi alla domanda di adesione devono essere comunicate all'Area Naturale Protetta/ARP entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Accettazione delle adesioni al sistema dei controlli

Entro 60 giorni dalla presentazione del modello 1 "Adesioni al sistema dei controlli di conformità", l'ARP/Area Naturale Protetta effettua in situ i controlli di conformità al fine di verificare la corrispondenza dei dati dichiarati sul modello, la idoneità degli impianti e delle attrezzature dal punto di vista igienico-sanitario, la collocazione degli impianti all'interno della zona indicata al paragrafo 6.1 del presente documento.

5. Requisiti di Conformità

I soggetti che intendono utilizzare il marchio collettivo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi" devono assoggettarsi al controllo attuato da ARP/Area Naturale Protetta ed operare in conformità al Disciplinare per la concessione d'uso del marchio e al presente Dispositivo di Controllo.

Si riportano di seguito i requisiti di conformità da rispettare nella produzione/trasformazione dei prodotti a marchio collettivo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi".

Soggetti che possono richiedere la concessione per l'uso del Marchio

Gli Operatori che possono richiedere la concessione per l'uso del marchio collettivo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi" sono: imprese individuali; società; cooperative; consorzi; enti; fondazioni; associazioni, iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia di competenza e che risultano essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

I soggetti che richiedono la concessione per l'uso del Marchio devono avere il proprio stabilimento produttivo (coltivazione, allevamento, impianto di trasformazione/confezionamento): all'interno del perimetro delle Aree Naturali Protette, comprese SIC e ZPS; nel territorio amministrativo dei Comuni interessati parzialmente da Aree Naturali Protette, comprese SIC e ZPS; nel territorio amministrativo dei Comuni privi di Aree Naturali Protette, comprese SIC e ZPS.

I soggetti localizzati all'interno del perimetro delle Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS, per richiedere la concessione per l'uso del Marchio devono presentare i seguenti requisiti :

- a) rispetto di tutte le misure di salvaguardia ambientale e paesaggistica previste per l'area, ovvero delle norme previste nel Piano dell'Area Naturale Protetta di

interesse e nel Regolamento dell'Area stessa, nonché delle regolamentazioni dei SIC e ZPS e delle misure di conservazione vigenti per l'area;

- b) non utilizzo, nel ciclo produttivo dell'azienda interessata, di sementi geneticamente modificate e/o mangimi contenenti Organismi Geneticamente Modificati;
- c) ottenimento dei prodotti agro-alimentari con ingredienti non contenenti Organismi Geneticamente Modificati.

I soggetti che non ricadono all'interno del perimetro delle Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS, ma sono localizzati nel territorio amministrativo dei Comuni interessati parzialmente dalle stesse, possono ottenere l'uso del Marchio se dimostrano di possedere i seguenti requisiti :

- a) attuare pratiche di salvaguardia ambientale tali da consentirgli, in sede di prima richiesta di concessione d'uso del marchio, il raggiungimento di un valore pari almeno a 1,5 punti come sommatoria dei punteggi dei requisiti di cui all'art 7;
- b) non utilizzo, nel ciclo produttivo dell'azienda interessata, di sementi geneticamente modificate e/o mangimi contenenti Organismi Geneticamente Modificati;
- c) ottenimento dei prodotti agro-alimentari con ingredienti non contenenti Organismi Geneticamente Modificati.

I soggetti che ricadono nei territori amministrativi dei Comuni privi di Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS, possono ottenere l'uso del Marchio se dimostrano di possedere i seguenti requisiti:

- a) impiegare totalmente materie prime provenienti/ottenute all'interno del sistema delle Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS.
- b) attuare pratiche di salvaguardia ambientale tali da consentirgli, in sede di prima richiesta di concessione d'uso del marchio, il raggiungimento di un valore pari almeno a 1,5 punti come sommatoria dei punteggi dei requisiti di cui all'art 7;
- c) non utilizzo, nel ciclo produttivo dell'azienda interessata, di sementi geneticamente modificate e/o mangimi contenenti Organismi Geneticamente Modificati;
- d) ottenimento dei prodotti agro-alimentari con ingredienti non contenenti Organismi Geneticamente Modificati.

Prodotti ammissibili alla concessione per l'uso del Marchio

I prodotti cui concedere l'uso del Marchio devono soddisfare, obbligatoriamente, almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) prodotti biologici certificati o in conversione;
- b) prodotti tradizionali censiti nell'elenco dei Prodotti Tradizionali Regionali;
- c) prodotti ottenuti da varietà o razze iscritte al Registro Volontario Regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di erosione (L.R. 15/00);

-
- d) prodotti biodinamici;
 - e) prodotti certificati secondo lo standard Globalgap;
 - f) prodotti derivanti da aziende certificate UNI EN ISO 14001: 2004 o registrate EMAS o che producono almeno il 30% di energia da fonte rinnovabili.

Il prodotto deve essere opportunamente identificato in tutte le fasi di produzione/trasformazione.

La tracciabilità/rintracciabilità delle partite di prodotto deve essere garantita da idonea identificazione del prodotto stesso.

Confezionamento, etichettatura e logotipo

I prodotti agroalimentari, oltre al rispetto della normativa vigente, devono utilizzare in etichetta il marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi” esclusivamente secondo la forma integrale, i colori ed i caratteri descritti nell’art. 5 del Disciplinare per la concessione d’uso del Marchio.

Il Marchio non può, in nessun caso, costituire marchio principale.

Il Marchio deve essere utilizzato congiuntamente al nome dell’Area Naturale Protetta o della SIC e ZPS del prodotto. Per le zone SIC e ZPS al Marchio, può essere utilizzata, in alternativa alla propria denominazione, la dizione “Rete Natura 2000”.

Nel caso di più Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS, presenti nello stesso territorio comunale, il beneficiario ricadente con la propria azienda al di fuori delle suddette AANNPP deve utilizzare congiuntamente al Marchio il nome dell’Area Naturale Protetta o SIC e ZPS più prossima o quella di provenienze delle materie prime.

I beneficiari ricadenti nei comuni privi di Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS, che nel rispetto dell’art 6 e 7 del Disciplinare possono utilizzare il Marchio, devono utilizzare lo stesso congiuntamente al nome dell’Area Natura Protetta o SIC o ZPS da dove prevalentemente provengono le materie prime.

6. Piano dei Controlli

Generalità

Il prodotto a marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi” è sottoposto a controllo di conformità al Disciplinare per la concessione d’uso del marchio e al presente Dispositivo di controllo.

I controlli possono essere suddivisi in:

- ✓ Controlli interni (autocontrollo), corrispondenti alle attività di verifica, registrazione, conservazione della documentazione svolte dagli Operatori presso i propri siti produttivi a fronte dei requisiti di conformità richiamati nel paragrafo 6 e nella documentazione che costituisce il Dispositivo di controllo;
- ✓ Controlli esterni (controlli di conformità) attuati da ARP/Area Naturale Protetta, che corrispondono a verifiche documentali e ispettive svolte sul processo/strutture degli Operatori e sul prodotto.

ARP/Area Naturale Protetta è preposto a svolgere i controlli esterni per il rilascio dell'attestazione di conformità sui prodotti oggetto di controllo.

Gli Operatori devono rendersi disponibili alle attività di controllo di conformità presso le proprie strutture e/o altri locali di interesse, che ARP/Area Naturale Protetta intende effettuare, al fine di valutare la conformità del prodotto al marchio collettivo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi", rispetto alle prescrizioni del presente Dispositivo di Controllo.

Frequenza annuale delle verifiche ispettive

Le verifiche sulla conformità delle aziende/imprese e loro prodotti agroalimentari a marchio "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi" sono effettuate annualmente dai tecnici dell'Area Naturale Protetta/ARP secondo le modalità previste dal Piano dei Controlli, su almeno il 30% delle aziende certificate.

7. Rilascio certificazione di conformità/non conformità

Produzioni agroalimentari soggetti a verifica

Il rilascio dell'attestazione di conformità (mod 5)/non conformità (mod 6) delle produzioni soggette a verifica avviene secondo la seguente procedura:

- ✓ ARP, visto l'esito positivo del controllo della documentazione trasmessa (mod 2, mod 3) relativa alle verifiche ispettive, certifica la conformità (mod 5) del prodotto al Disciplinare per la concessione d'uso del marchio collettivo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi".
- ✓ ARP visto l'esito negativo del controllo della documentazione trasmessa (mod 2, mod 4) relativa alle verifiche ispettive, certifica la non conformità (mod 6) del prodotto al Disciplinare per la concessione d'uso del marchio collettivo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi".

Etichettatura

Poiché il Disciplinare per la concessione d'uso del marchio collettivo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi" contiene prescrizioni per l'utilizzo del marchio in etichetta, queste devono essere controllate da ARP prima del loro utilizzo. È cura di ogni operatore titolare di etichetta inviare all'ARP le bozze delle etichette che si intende utilizzare per il prodotto che ha ottenuto l'uso del marchio e attenersi alle indicazioni fornite da ARP per renderle conformi alla normativa cogente, oltre che al Disciplinare e al presente Dispositivo di controllo. L'operatore, che abbia ricevuto la conformità dell'etichetta definitiva (mod 7), invierà successivamente ad ARP due copie per ciascuna delle proprie etichette originali.

ARP rilascia l'attestazione di conformità dell'etichetta nei 10 giorni lavorativi consecutivi al ricevimento della bozza modificata sulla base delle indicazioni fornite dall'ARP per renderla conforme alla normativa cogente, oltre che al Disciplinare e al presente Dispositivo di controllo.

È vietata la cessione a terzi o l'utilizzo del Marchio su altri prodotti al di fuori di quelli per i quali è stato richiesto e concesso l'utilizzo del marchio collettivo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi".

8. Controlli effettuati

ARP/Area Naturale Protetta attua una verifica documentale preventiva sul 100% dei soggetti che hanno presentato la domanda di adesione al sistema dei controlli, al fine di verificarne i requisiti minimi di conformità previsti nel Disciplinare per la concessione d'uso del marchio collettivo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi" e nel presente Dispositivo dei controlli.

Sarà cura dell'ARP/Aree Naturali Protette svolgere annualmente i controlli di conformità (Verifiche Ispettive) su almeno il 30% dei soggetti a Marchio. Le Verifiche Ispettive saranno condotte, sulla base del modello 2 – Check-list, Scheda rilevamento prodotti, da tecnici individuati dall'ARP/Area Naturale Protetta.

L'esito della Verifica Ispettiva, con l'attestazione di conformità o non conformità, è riportato sul Verbale di Verifica Ispettiva, (mod. 3, mod. 4), redatto in triplice copia e controfirmato dal soggetto sottoposto a verifica; una copia sarà rilasciata al soggetto verificato, una copia resterà al tecnico, l'altra verrà inviata ad ARP

9. Gestione delle Non Conformità

A seguito di verifiche/controlli, effettuati sul processo (per valutare la corretta esecuzione delle operazioni svolte) e sul prodotto si possono rilevare delle "non conformità".

Per "non conformità" si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti di processo e prodotto indicati nel presente Dispositivo di Controllo, cui tutti gli Operatori devono attenersi.

Le "non conformità" possono essere rilevate sia dagli Operatori, sia da ARP/Aree Naturali Protette.

Tutte le "non conformità" rilevate devono essere gestite. Lo scopo della gestione delle non conformità è di definire le attività da svolgere per assicurare che i prodotti non conformi ai requisiti specificati nel Dispositivo di Controllo non siano commercializzati con il marchio collettivo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi". A tale scopo, è necessario procedere all'identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione delle eventuali "non conformità".

Di seguito sono descritte, in base ai soggetti coinvolti, le modalità di gestione delle "non conformità" rilevate.

Gestione delle non conformità da parte degli Operatori

Se gli Operatori rilevano delle "non conformità", devono procedere alla loro gestione secondo le seguenti modalità:

- ✓ mantenere una registrazione delle "non conformità" rilevate su opportuna documentazione e definire le modalità e le responsabilità per la gestione del prodotto non conforme in modo da riportarlo, quando possibile, all'interno dei requisiti di conformità;
- ✓ dare "evidenza" del fatto che il prodotto non sia stato contrassegnato con il marchio collettivo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi" nel caso in cui la "non

-
- conformità” sia tale da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità;
 - ✓ dare evidenza che il prodotto non venga commercializzato con il marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi” nel caso in cui, all'atto dell'immissione al consumo, si evidenzino delle “non conformità” tali da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità;
 - ✓ comunicare tempestivamente ad ARP/Area Naturale Protetta le “non conformità” rilevate e i trattamenti utilizzati.

Gestione delle non conformità da parte di ARP/Aree Naturali Protette

I tecnici, durante le visite di controllo possono rilevare delle “non conformità gravi” e/o delle “non conformità lievi”:

- ✓ non conformità gravi: situazioni che possono riguardare il processo produttivo, il sistema di gestione o il prodotto (in osservanza dell'obbligo delle registrazioni, inosservanza dell'obbligo di conservare i documenti relativi all'autocontrollo svolto, ecc.) che portano a esprimere la non conformità del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare. Stante tale situazione, il prodotto pertanto non potrà essere contrassegnato con il marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi”.
- ✓ non conformità lievi: non corrispondenza delle attività svolte alle prescrizioni del Piano dei controlli. Tali rilievi non pregiudicano la conformità del prodotto, ma possono, nel tempo comprometterla. Il prodotto soggetto a verifica potrà essere contrassegnato con il marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi” solo se il beneficiario intraprende, nei tempi stabiliti, le azioni correttive necessarie ad eliminare le non conformità lievi riscontrate durante le verifiche ispettive.

Sospensione degli Operatori

Se nel corso delle verifiche ispettive, sarà rilevata una “Non conformità”, si provvederà all'invio del Rapporto di Non conformità e della Richiesta di “Azione Correttiva” all'operatore (Mod. 4), che dovrà notificare ad ARP/Area Naturale Protetta le Azioni correttive che intende intraprendere ed i tempi previsti per le loro attuazioni. Al termine di tale periodo, si procederà ad una nuova ispezione per verificare che il soggetto abbia risolto la “Non conformità” rilevata. Se l'Operatore non effettua il trattamento delle “Non conformità”, ARP provvederà alla sua sospensione per tutta la campagna.

ALLEGATO 3: MODULISTICA

Modulistica per la domanda di concessione d'uso del marchio da parte degli Operatori:

NOME MODULO	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
Mod. 1 "Adesione al sistema dei controlli di conformità"	Contiene la dichiarazione di adesione al sistema dei controlli ARP/Area Naturale Protetta; della conoscenza del presente dispositivo di controllo e dei documenti prescrittivi da rispettare per poter produrre in conformità ai requisiti previsti dal disciplinare del marchio collettivo "NATURA IN CAMPO - i prodotti dei parchi".	Deve essere presentato dal richiedente all' Area Naturale Protetta/ ARP
Mod. 2 "Check list Scheda rilevamento prodotti" (Parte I check list ; Parte II Dichiarazione riguardante gli OGM:	Contiene gli elementi controllati relativamente all'azienda e al processo produttivo delle produzioni agroalimentari in sede di verifica.	Deve essere compilato dal tecnico dell' Area Naturale Protetta/ ARP, verificato e trasmesso all' ARP
Mod. 3 "Verbale di verifica"	Contiene la registrazione dell'esito sintetico delle verifiche svolte dal tecnico dell' Area Naturale Protetta/ ARP	Deve essere compilato dal tecnico dell' Area Naturale Protetta/ ARP, lasciato in copia al richiedente, verificato e trasmesso all' ARP.
Mod. 4 "Rapporto di Non conformità"	Contiene la descrizione della "non conformità" rilevata, l'azione correttiva proposta e i tempi necessari alla risoluzione della "non conformità".	Deve essere compilato dal tecnico dell' Area Naturale Protetta/ ARP, , lasciato in copia al richiedente, verificato e trasmesso all' ARP.
Mod. 5 "Certificato di Conformità di produzione"	È il modulo utilizzato da ARP per certificare l'idoneità di produzione all' utilizzo del marchio collettivo "NATURA IN CAMPO - i prodotti dei parchi".	Deve essere compilato dall' ARP e trasmesso al richiedente e all' Area Naturale Protetta.
Mod. 6 "Certificato di Non conformità di produzione"	È il modulo utilizzato da ARP per certificare la "non idoneità" di produzione all' utilizzo del marchio collettivo "NATURA IN CAMPO - i prodotti dei parchi"	Deve essere compilato dall' ARP e trasmesso al richiedente e all' Area Naturale Protetta.
Mod. 7 "Certificato di conformità etichettatura"	È il modulo utilizzato da ARP per certificare l'idoneità normativa delle etichette sulle quali applicare il marchio collettivo "NATURA IN CAMPO - i prodotti dei parchi"	Deve essere compilato dall' ARP e trasmesso al richiedente e all' Area Naturale Protetta

